

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLIII (CXVII) Fasc. I

Studi in memoria di Giorgio Costamagna

a cura di

DINO PUNCUH



GENOVA MMIII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento

Lorenzo Sinisi

Lo studio del documento notarile genovese d'età medievale, cui Giorgio Costamagna ha dedicato una parte importante della sua produzione scientifica, non ha mai potuto giovare fino ad ora dell'aiuto rappresentato da un formulario coevo che, espressione della prassi della stessa area geopolitica, potesse riprodurre in maniera schematica le caratteristiche dei singoli negozi ed atti.

Tale lacuna, ancora recentemente sottolineata, è stata parzialmente colmata grazie al ritrovamento nel fondo "Notai ignoti" dell'Archivio di Stato di Genova di un frammento di formulario, sicuramente genovese, risalente al secolo XIV¹; anche se si tratta di un frammento di dimensioni piuttosto contenute, esso riveste una certa importanza non solo per il fatto di costituire al momento la più antica testimonianza di un'opera di tale genere prodotta nell'area ligure, ma anche per i suoi contenuti di particolare interesse che forse hanno pure contribuito alla sua fortunata conservazione².

¹ Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi ASG), *Notai ignoti*, n. 284; si tratta del primo documento conservato nella detta unità archivistica a sua volta contenuta in un faldone insieme ad un'altra, segnata con il numero 283, contenente atti notarili del XVIII secolo; l'origine genovese del documento è comprovata, fra l'altro, dai continui riferimenti alle magistrature ed ai capitoli statutari *civitatis Ianue*. Si ringrazia Rodolfo Savelli per la gentile segnalazione del manoscritto e Sandra Macchiavello per il prezioso aiuto nella revisione della trascrizione.

² Dalle risultanze di un'indagine da me condotta anni addietro sui formulari notarili genovesi era emersa, a fronte della più che probabile esistenza in area ligure di tale genere di opere anche per quanto riguarda l'epoca medievale, la perdurante mancanza di testimonianze dirette al riguardo anteriori agli inizi del XVI secolo (cfr. L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, VIII, pp. 89-98, 127 e sgg.). Una testimonianza indiretta circa l'esistenza di un *volumen super arte notarie*, presentato intorno alla metà del Quattrocento da un giurista albenganese al Collegio dei notai di Genova, era stata invece prontamente segnalata da Giorgio Costamagna (cfr. *Il Notaio a Genova fra prestigio e potere*, Roma 1970, Studi Storici sul notariato italiano, I, p. 109).

Il frammento di cui viene adesso data notizia è contenuto in due carte manoscritte che, pur danneggiate dall'umidità nella parte inferiore, risultano pressoché integralmente leggibili; piegato a metà in senso verticale ed inserito in una filza formatasi in epoca piuttosto tarda, esso è stato fino ad oggi confuso con il resto della documentazione ivi contenuta consistente appunto in vari atti giudiziari relativi a procedimenti istruiti, fra il XIV ed il XV secolo, di fronte a magistrature quali i *consules de iustitia* ed i *consules rationis*³.

Che si tratti di un qualcosa di diverso dagli altri documenti contenuti nell'unità archivistica lo si nota subito, oltre che dalla scrittura (anche qui disposta su due colonne) più curata e meglio ordinata con regolari spazi lasciati fra la titolazione e le singole formule, dalla numerazione interna in numeri romani apposta all'inizio delle stesse formule e dalla numerazione solo sul *recto* delle carte posta all'angolo superiore destro.

Non pochi sono gli elementi utili per la datazione; innanzitutto la scrittura, una corsiva notarile assai ordinata che troviamo documentata in forme analoghe in diversi cartolari genovesi risalenti alla prima metà del secolo XIV. Un'utile indicazione può anche ricavarsi dalla filigrana che riscontriamo presente nella seconda carta numerata e che, secondo la classificazione realizzata dal Briquet alla fine dell'Ottocento, rientra fra le varianti di una tipologia ricordata come una delle « plus abondants et des plus répandus » fra quelle riferibili al periodo che va dai primi decenni del Trecento fino a tutta la seconda metà dello stesso secolo⁴. Maggiormente indicativo è

³ Nella "camicia" che custodisce il frammento separandolo dagli altri documenti troviamo infatti l'errata intestazione, scritta dall'archivista che – verosimilmente nella prima metà dell'Ottocento – ha riordinato la filza, « Atti giudiziari nanti i Consoli de Justicia de versus Civitate (sic) Notaio Ignoto ».

⁴ Sono più di dieci (nn. 48-60), infatti, le varianti segnalate della filigrana consistente nel disegno di due cerchi (« deux cercles ») leggermente staccati e posti in verticale l'uno sull'altro attraversati dal braccio più lungo di una croce; diffusa oltre che a Genova in una parte consistente dell'Europa centro-occidentale (Provenza, Delfinato, Palatinato, Savoia, Svizzera, Lionese), tale filigrana risulta, a parte pochi casi, ormai caduta in disuso nel secolo XV (cfr. C.M. BRIQUET, *Les papiers des Archives de Gênes et leurs filigranes*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIX/II, 1887, p. 334); fra le non poche testimonianze di utilizzo a Genova nel periodo collocabile intorno alla metà del XIV secolo di fogli con tale filigrana, possiamo citare il cartolare del notaio Antonio de Podenzolo in cui è conservata una parte della documentazione prodotta nell'ambito della sua attività professionale negli anni che vanno dal 1353 al 1361 (cfr. ASG, *Notai antichi*, n. 354/I).

invece l'elemento fornitoci dalla menzione in una formula del nome di un personaggio, *Stephanus de Lavania*, che compare nelle stesse vesti di *executor* in alcuni atti giudiziari relativi al monastero di San Siro risalenti al 1327⁵; decisivo infine, a mio avviso, per delimitare il termine *post quem* non può essere collocata la data di redazione del manoscritto, è il riferimento preciso al capitolo statutario *de laude et sententia executioni mandanda* la cui intitolazione, corrispondente perfettamente a quella riportata nella redazione statutaria contenuta nel manoscritto torinese databile secondo il Piergiovanni fra il 1316-1318⁶, si trova in forma decisamente differente nel corrispondente capitolo approvato nel 1352 e successivamente inglobato nella riforma statutaria varata nel 1375 dal doge Domenico di Campofregoso⁷.

Dalla lettura dei numeri riportati accanto alle singole formule (LVIII-LXV) possiamo affermare che ci troviamo verosimilmente di fronte al frammento di un volume contenente un'opera notarile di una certa consistenza, strutturata secondo gli schemi dettati dall'*Ars notaria* bolognese⁸. Poiché le

⁵ Cfr. *Le carte del Monastero di San Siro di Genova (1279-1328)*, IV, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 1998 (Fonti per la storia della Liguria, VIII), pp. 322-340, docc. nn. 1012-1017.

⁶ ASG, *Notai ignoti*, n. 284, fr. c. 14, formula LVIII. Sull'importante « codice statutario mutilo del 1316-1318 » conservato presso la Biblioteca Reale di Torino (BRT, ms. St. pa. 291) e sui suoi rapporti con la coeva redazione dei c.d. « Statuti di Pera » editi dal Promis nel 1871, v. per tutti V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 27-34 e R. SAVELLI, *Gli Statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in « Società e storia », 83 (1999), pp. 10-11.

⁷ La notizia dell'approvazione, nell'ambito di una riforma statutaria avvenuta nel 1352, di questo capitolo con il nuovo titolo *De sententiis instrumentis et ultimis voluntatibus executioni mandandis* (che ritroviamo poi negli stessi termini nella redazione del 1375: cfr. ASG, *Manoscritti*, n. 123, c. 38 v. e n. 124, c. 33 v.) la si ricava dagli atti relativi ad una controversia giudiziaria svoltasi nel 1358 in cui una parte fa un preciso rinvio allo stesso capitolo (v. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX); sugli statuti civili e criminali del 1375, pervenutici in due redazioni manoscritte coeve, cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali cit.*, pp. 129-137 e R. SAVELLI, « *Capitula* », « *regulae* » e *pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLETTI - D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 460-462.

⁸ Un altro elemento da tenere in considerazione è anche la numerazione che troviamo indicata nell'angolo superiore destro delle due carte; l'indicazione in successione di due numeri di entità non particolarmente elevata come «14» e «15», messa in relazione con quella al contrario non certo trascurabile delle sette formule contenute in queste due carte (58-65), ci

formule riportate nel frammento si riferiscono alla parte finale del formulario riguardante il processo civile e all'inizio di quella relativa ai giudizi in materia criminale, è assai probabile che la parte precedente andata perduta contenesse, sul modello della *Summa Rolandina*, una sezione dedicata alle formule dei contratti ed un'altra concernente quelle degli atti di ultima volontà⁹.

Soffermandoci sulla prima e più ricca sezione del frammento dedicata, come già anticipato, al giudizio in materia civile, vediamo come essa riguardi esclusivamente il processo di esecuzione le cui formule, non a caso, sono poste dallo stesso Rolandino nella seconda parte del capitolo nono della sua *Summa artis notariae* a conclusione di quelle riguardanti il processo civile ed immediatamente prima di quelle relative ai giudizi criminali¹⁰.

porta ad ipotizzare la verosimile fisionomia dell'opera originaria che risponderebbe a quella di un agile prontuario privo di velleità scientifiche e per questo costituito quasi essenzialmente da formule. Tale ipotesi, confermata tra l'altro dalla lettura del contenuto del frammento, ci fa concludere che si trattasse di uno di quei tipici strumenti di lavoro che i notai realizzavano ad uso interno della propria *stacio* o *apotheca* e che, non destinati ad essere divulgati, si tramandavano di padre in figlio insieme alla documentazione professionale prodotta.

⁹ Era proprio Rolandino nella sua opera maggiore a spiegare la celebre tripartizione che, escogitata da Ranieri da Perugia e da lui stesso adottata con alcuni correttivi, si sarebbe affermata sulla scia del successo della sua *Summa* come la suddivisione sistematica più seguita nelle opere notarili successive: *Ars et officium notariae in tres partes dividitur principales. Virtus enim huius officii aut contractuum, aut ultimarum voluntatum, aut iudiciorum formam respicit et naturam* (ROLANDINUS RODULPHINUS, *Summa artis notariae*, in *Summa totius artis notariae*, Venetiis, apud Iuntas, 1546, I, c. 230, cap. VIII: *de testamentis et ultimis voluntatibus*; sulla celebre tripartizione raineriana-rolandiniana e sul suo successo nella letteratura notarile tardo-medievale e moderna cfr. L. SINISI, *Formulari e cultura* cit., p. 4 e *passim*).

¹⁰ Rolandino divide infatti il capitolo nono della *Summa*, dedicato al *iudiciorum atque causarum ordo*, in due parti: una prima, di carattere teorico, dedicata all'esposizione istituzionale della materia processuale ed una seconda, di carattere pratico, contenente le formule vere e proprie di atti processuali ed *epistulae*; il fatto che le ultime *exemplificationes* di *acta* in materia civile riguardino il giudizio di esecuzione relativo ad un'obbligazione pecuniaria sarebbe un'ulteriore prova che l'anonimo notaio genovese del Trecento aveva di fronte il modello della *Rolandina*, già affermatosi come egemone da alcuni decenni nella pratica notarile di buona parte della penisola e non solo (per un quadro che tocca i principali aspetti della trattazione teorica e pratica di Rolandino sul processo civile cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'Arte Notaria da Bologna all'Europa*, Atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura e sull'opera di Rolandino, a cura di G. TAMBA, Bologna 9-10 ottobre 2000, Milano 2002, Per una storia del notariato nella civiltà europea, V, pp. 585-609; sul successo incontrato in Italia ed olttralpe dalla *Rolandina* come « modello di formulario notarile » v., da ultimo, L. SINISI, *Alle origini del notariato latino. La Summa Rolandina come modello di formulario notarile*, *Ibidem*, p. 165 e sgg.

Poiché il procedimento di esecuzione è forse quella parte dell'*ordo iudiciorum* in cui le fondamentali forme “romano-canoniche” risentono in misura maggiore delle modifiche attuate dalla prassi locale, fondamentale risulta il riferimento al testo degli statuti genovesi che di tale procedimento dettavano una disciplina non priva di significative peculiarità che emergono una volta di più dalla lettura del frammento di formulario qui studiato¹¹. Similmente alla tecnica utilizzata nelle opere più diffuse di questo genere, le parti del giudizio sono identificate con i due nomi convenzionali di *Guillelmus*, il creditore, e di *Martinus*, il debitore, mentre non mancano riferimenti più precisi a persone reali come il già citato *executor Stephanus de Lavania* o il *iudex ad maleficia Antonius de la Turre*¹².

La formula con cui inizia il frammento, contrassegnata con il numero romano LVIII, ci introduce già nel pieno della procedura esecutiva che vede il console, di fronte al giuramento del debitore che asserisce di non possedere beni mobili utilizzabili per la soddisfazione del credito, prospettare al creditore la scelta (*ellectio*) fra le tre alternative concessegli dallo statuto per ottenere quanto a lui dovuto. Queste, secondo il tenore della norma contenuta nel capitolo *De laude et sententia execucioni mandanda* cui si fa, come già anticipato, espresso rinvio nel testo della stessa formula, consistevano

¹¹ Sulla parziale “novità” del processo esecutivo e sulla sua variegata conformazione nella legislazione statutaria italiana cfr. G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la dir. di P. DEL GIUDICE, Milano 1927, III, p. II, pp. 625-629 e *passim*; un quadro, anche se piuttosto datato, sempre utile sul processo di esecuzione in Italia fra XIII e XVI secolo alla luce della dottrina e della legislazione statutaria è delineato in H.K. BRIEGLEB, *Geschichte des Executiv-Prozesses*, Stuttgart 1845, pp. 33-123; sul processo di esecuzione esaminato dall'angolo di visuale specificatamente statutario v. P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria*, Milano 1927, pp. 177-204.

¹² ASG, *Notai ignoti*, n. 284, fr. cc. 14 v., 15 v., formule LX, LXV. In due soli casi al nome del creditore *Guillelmus* è accostato il cognome (di chiara derivazione da toponimo) *de Albaria* (formule LXII-LXIII) e in uno dei due casi a tale nome in forma completa è pure unita la qualifica professionale di *notarius*; in base a tale indicazione si potrebbe riconoscere un altro riferimento a persona reale e precisamente a quel notaio *Wilielmus de Albaria* la cui esistenza ci è documentata da due frammenti datati 1271 e 1304 (cfr. ASG, *Notai antichi*, nn. 67, c. 6 r. e 120/II, cc. 117 r. e 138 r.) e non si può nemmeno escludere in linea di principio che tale nome corrisponda a quello dell'autore del formulario secondo quell'usanza, assai diffusa nelle opere di taglio pratico, che vedeva gli autori utilizzare convenzionalmente il loro stesso nome nella redazione dei modelli di atti. Di tale stile troviamo testimonianze nello *Speculum* di Guglielmo Durante e in ambito genovese in diversi formulari manoscritti dei secoli XVI-XVII oltre che in quello a stampa del Viceti (sul tema cfr. L. SINISI, *Formulari e cultura* cit., p. 9 e *passim*).

rispettivamente nella *datio in solutum* al creditore di beni immobili del debitore previa loro stima, nella *traditio* della persona del debitore al creditore ed infine nella messa al bando dello stesso (*forestacio*)¹³.

Curiosamente nel frammento la prima delle tre ipotesi che viene esaminata è la seconda nell'ordine fra quelle menzionate in alternativa dallo statuto e cioè quella della *traditio per personam* del debitore al creditore; tale norma, nella quale non troviamo alcun riferimento al carcere pubblico dei debitori come esito inevitabile della *traditio*, ci riporta ad un'epoca più arcaica in cui l'*executio in personam* veniva appunto attuata attraverso la semplice consegna del debitore al creditore il quale poteva tenerlo presso di sé ed adibirlo a lavori a proprio favore fino alla concorrenza del valore della somma dovuta¹⁴.

La formula riportata nel frammento fa invece esplicito riferimento al fatto che, effettuata la scelta in questo senso da parte del creditore, il debitore *Martinus*, una volta consegnato *pro dicto debito et expensis* al creditore *Guillelmus*, deve *miti ad carcerem Malpage* e lì *personaliter detineri et detentum custodiri ad postulacionem dicti Guillelmi, quosque ipsi Guillelmo de dicto debito et expensis integraliter satisfecerit*¹⁵; il frammento ci testimonia quindi come dato inequivocabile l'affermarsi anche a Genova di quell'istituto della carcerazione per debiti in cui il carcere era concepito non con finalità punitive ma di custodia mettendo al sicuro da fenomeni quali la fuga

¹³ ... *Ita quod actor habeat electionem cum mobile non invenerit quod ad solutionem sufficiat utrum habere velit solutionem in rebus immobilibus de duobus tria ut predictum est vel personam illius tradi sibi vel personam ipsam forestari facere* (BRT, ms. St. pa. 291, lib. II, cap. XLII *De laude et sententia executioni mandanda*, cc. 28 v.-29 r.).

¹⁴ Tale norma, che si ricollegava in certo qual modo all'antico istituto romanistico della servitù per debiti, risale con tutta probabilità al secolo precedente, epoca nella quale non sono pochi gli esempi di leggi locali che prevedono ancora "l'aggiudicazione" al creditore della persona del debitore ed il "temporaneo servizio in casa di lui fino a che siasi scontato il debito" (cfr. P. DEL GIUDICE, *Storia della procedura*, in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, VI, p. II, Torino 1902, p. 353); un esempio abbastanza vicino lo abbiamo negli statuti di Nizza del 1274 che prevedono, in caso di insolvenza dichiarata, l'obbligo per i consoli di *reddere personam debitoris ipsi creditoribus ut ipsum teneat in sua potestate quousque solverit* (cfr. *Statuta et privilegia civitatis Niciae*, in *Leges Municipales*, Torino 1838, H.P.M., II, rub. 107 *De reddenda persona debitoris*, p. 72). A Genova solo nelle successive redazioni statutarie il riferimento al carcere come mezzo esecutivo nei confronti dei debitori insolventi diviene invece esplicito.

¹⁵ ASG, *Notai ignoti*, n. 284, fr. c. 14 r., formula LVIII.

e l'occultamento dei beni e fungendo da mezzo di coazione patrimoniale nei confronti del debitore insolvente¹⁶.

Segue quindi la formula dell'*apodixia* o *mandatum* con il quale il console *de iusticia deversus civitatem* ingiungeva ai *Superstantes* della Malapaga, responsabili-custodi del carcere speciale che nella seconda metà del secolo precedente era stato istituito a Genova appositamente per custodire i debitori insolventi, di tenere presso di loro il debitore e di non rilasciarlo se non a seguito di espresso comando del console stesso e del creditore¹⁷. È qui opportuno evidenziare l'identificazione per la prima volta del giudice adito nel *consul de iusticia deversus civitatem* in quanto essa ci fornisce un ulteriore elemento di datazione: se è nota, infatti, la sopravvivenza ancora fino agli anni Quaranta del Trecento dell'antica partizione urbana che dava luogo alla divisione delle competenze giurisdizionali in materia civile fra il *consulatus burgi* e quello *civitatis*, è stata recentemente collocata fra il 1341 e il 1347 la sostituzione dei consoli di giustizia con la nuova magistratura dei *consules rationis* destinata poi a sopravvivere fino alla fine del Settecento¹⁸.

¹⁶ *Carcer est locus securus, horribilis repertus non ad penam sed ad delinquentium vel ad debitorum custodiam* recita, infatti, un trattato specifico sul carcere dimostrato come anche riguardo ai giudizi criminali tale strumento fosse nel Medioevo (ma lo sarà anche per buona parte dell'età moderna) concepito non con finalità sanzionatorie: cfr. BALDUS PERUSINUS, *Tractatus de carceribus*, in *Tractatum illustrium doctorum*, Venetiis, s.t. [Compagnia della corona], 1548, XV, c. 123. Su questo trattato attribuito a Baldo degli Ubaldi e ad altri autori e, più in generale, sul tema del carcere da luogo di custodia a mezzo punitivo, analizzato alla luce della dottrina giuridica dai glossatori civilisti alla criminalistica del XVI secolo, cfr. N. SARTI, *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LIII-LIV, (1980-1981), pp. 67-107.

¹⁷ Per quanto riguarda i due Sovrastanti della Malapaga, che troviamo già menzionati nei primissimi anni del Trecento nelle *Regulae comperarum capituli* (cfr. *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI, Torino 1901, H.P.M., XVIII, col. 169), essi avevano il compito essenziale durante l'anno di carica di controllare e registrare il movimento in entrata ed in uscita dei detenuti nelle loro carceri, dette della "Malapaga" proprio perché istituite intorno al 1270 per la custodia dei debitori insolventi (su questa magistratura cfr. V. POLONIO, *L'amministrazione della Res Publica genovese fra Tre e Quattrocento. L'Archivio "Antico Comune"*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVII/1, 1977, pp. 65-66).

¹⁸ Cfr. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 34. Il confine fra le due grandi partizioni *civitas/castrum-burgus* (ulteriormente suddivise per compagne), in cui era divisa la città a partire almeno dalla prima metà del dodicesimo secolo, correva « lungo le mura del IX secolo da Banchi al Colle S. Andrea » (v. L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale nel Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1987, p. 41). È proprio intorno agli anni Quaranta del XIV secolo che tale distinzione venne ad affievolirsi perdendo poi qualsiasi rilievo istituzionale con

Ad ulteriore illustrazione della procedura presa in esame viene quindi riportata anche la breve formula della relazione del pubblico *executor*, che riferisce appunto di aver condotto il debitore Martino alle carceri della Malapaga e di averlo ivi consegnato ai Sovrastanti con copia dell'*apodixia* o *mandatum* di cui sopra¹⁹.

Concludendo il discorso su queste prime formule, bisogna notare come il frammento appartenga ancora ad un'epoca in cui l'applicazione di uno strumento coercitivo come il carcere alla persona del debitore (esecuzione personale) era affidata alla discrezionalità del creditore che poteva quindi sceglierlo liberamente in alternativa a quello ordinario dell'*immissio in possessionem* dei beni del debitore a copertura del debito (esecuzione reale). Tale sistema, criticato dalla dottrina civilistica e canonistica, proprio nel corso del XIV secolo entrerà in crisi venendo ad essere gradualmente sostituito (anche se non dappertutto come dimostra infatti proprio il caso genovese) da uno più mite che vedeva il ricorso al carcere come strumento di coazione sussidiario da utilizzare solo in caso di irreperibilità di beni su cui procedere o di ingiustificata opposizione del debitore a rilasciarli²⁰.

l'affermazione della giurisdizione riunificata in materia civile dei consoli della ragione nel territorio cittadino (sull'ufficio dei consoli della ragione fra Tre e Quattrocento cfr. V. POLONIO, *L'ammistrazione* cit., pp. 63-64).

¹⁹ ASG, *Notai ignoti*, n. 284, fr. c. 14, formula LX.

²⁰ Su questo passaggio cruciale cfr. G. SALVIOLI, *Storia della procedura* cit., p. 706. Di un utilizzo della carcerazione del debitore come *extrema ratio* è fautore lo stesso Bartolo che in anni non lontani da quelli in cui viene redatto il nostro formulario afferma: « Et sic nota quod de iure communi non debet quis poni in carcerem pro debito, nisi quando non habet bona sufficientia pro debito, quo satis placet. Si enim primo discutiuntur mobilia quam perveniatur ad immobilia, et primo immobilia quam perveniatur ad nomina l. a divo Pio .§. in conventionem de re iu., multo magis omnia ista debent discuti antequam perveniatur ad personam. Statuta tamen et consuetudines Tusciae statuunt aliter » (BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In primam Infortiati partem*, Venetiis, [sub signo Aquilae], 1590, c. 62 v., in D. 26. 10. 3 - l. Tutor, D. *De suspectis tutoribus et curatoribus*). Di una tendenza da parte dello stesso *ius proprium* ad uniformarsi a tale sistema più evoluto si possono citare come esemplari i casi degli statuti di Fabriano del 1415 (cfr. *Lo statuto comunale di Fabriano 1415*, a cura di G. AVARUCCI e U. PAOLI, Fabriano 1999, lib. I, cap. XV, *De executione precepti*, pp. 43-44) e gli statuti di Roma riformati nel 1580 da Gregorio XIII (cfr. *Statuta almae urbis Romae*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1611, lib. I, cap. CXCIV *De executione facienda iuris ordine servato*, col. 459); rimane invece fedele all'antico sistema della libera scelta da parte del creditore fra l'esecuzione reale e l'esecuzione personale il diritto statutario genovese successivo compresa l'ultima redazione statutaria del 1588 destinata a rimanere in vigore con qualche

Esaurita l'esposizione delle formule relative all'esecuzione personale, l'anonimo autore del formulario passa ad occuparsi di quelle relative all'esecuzione reale che hanno il loro avvio nella manifestazione della volontà del creditore di optare per *l'extimacio in bonis sui debitoris*²¹.

La formula successiva ci porta già nel pieno del procedimento esecutivo con la riproduzione dell'ordine rivolto dal console *de iusticia deversus civitatem* ai *publici extimatores communis Ianue* di provvedere alla stima dei beni del debitore ed alla loro attribuzione al creditore fino alla concorrenza del valore della somma dovuta ammontante a cento lire *ianuinarum*. Tale atto, che secondo il diritto statutario genovese prendeva indifferentemente il nome di *aestimum* o di *datio in solutum*, era affidato al ministero di un'apposita categoria di pubblici funzionari i quali, detti appunto *extimatores*, esercitavano il loro mandato per un anno ed avevano alle loro dipendenze un notaio *de numero notariorum Ianue et scriptorum in matricula notariorum Ianue* cui spettava il compito di verbalizzare su di un apposito cartolare le attività compiute dall'ufficio²².

In primo luogo, come prevedeva lo stesso diritto comune, dovevano essere presi in considerazione i beni mobili, che sulla base della norma statutaria dovevano essere attribuiti secondo il valore corrispondente a quello effettivo del debito (*denarii pro denario*)²³; solo nel caso che non fossero

modifica addirittura fino al 1805 (cfr. *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis nuper reformatorum libri sex*, Genuae, apud haer. Hieronimi Bartoli, 1597, lib. III, cap. VI *De modo et forma faciendarum executionum*, pp. 71-72).

²¹ Cfr. ASG, *Notai antichi*, n. 284, fr. c. 14 v., formula LXI, *Formula ellectionis illius qui elligit sibi extimacionem fieri in bonis sui debitoris secundum formam capituli*.

²² Gli *extimatores* venivano eletti annualmente nel numero di quattro e percepivano direttamente la loro mercede *ab illis personis quibus extimaverint* secondo il sistema sportulare che poneva a carico delle parti processuali la retribuzione dei giudici e dei notai-cancellieri (cfr. BRT, ms. St. pa. 291, cap. XLV *De extimatoribus et hiis que ad eorum officium pertinent*", c. 34 v.). Lo "scriba" degli stimatori doveva non solo verbalizzare nel cartolare delle esecuzioni *omnes extimaciones, mensurationes, et divisiones et permutaciones factas per extimatores in ipso anno*, ma anche provvedere alla sua regolare tenuta e custodia (cfr. *Ibidem*, c. 36 v.).

²³ *In executione primo debent capi mobilia, secundo immobilia, tertio nomina* (cfr. BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In primam Digesti Novi partem*, Venetiis, [sub signo Aquilae], 1590, D. 42, 11, 15 - l. in venditione, D. De re iudicata, c. 111; la preferenza per i beni mobili rispetto agli immobili, già affermata nel passo preso in esame da Bartolo, si trova espressa con estrema chiarezza in una *authentica* a C. 8, 43, 16 in questi termini: *Hoc nisi debitor in pecunia vel alia re mobili solvere nequeat, tunc enim res immobilis quam debitor habet meliorem solvi potest, facta*

reperibili beni mobili ci si doveva rivolgere ai beni immobili che però, sempre a norma dello statuto, dovevano essere attribuiti per un valore superiore di un terzo a quello effettivo della somma dovuta (*de duobus tria*)²⁴. Oltre a ciò gli stimatori dovevano provvedere ad *extimare et in solutum dare* una parte dei beni del creditore fino alla concorrenza del valore delle spese sostenute dal creditore compreso il compenso spettante agli stimatori e ai loro ausiliari e in aggiunta naturalmente a quanto dovuto al magistrato per l'emanazione del provvedimento finale (*pro laude facienda*). La formula si conclude quindi con la disposizione da parte del console dell'immissione nel possesso pignoratorio dei beni del debitore prescelti a favore del creditore e con la richiesta agli stimatori di trasmissione del verbale dell'*extimum* necessario per la redazione del provvedimento conclusivo del console²⁵.

per iudicem subtili eius causae extimatione (cfr. *Codicis D.N. Iustiniani libri XII Accursii commentariis...*, Venetiis, s.t., 1574, col. 2360).

²⁴ Tale aumento rispetto al valore del credito non era una peculiarità del diritto statutario genovese come testimoniano vari statuti dell'Italia centro-settentrionale fra cui quello di Torino del 1360 che prevede una maggiorazione *de quarto pluri* (cfr. *Gli Statuti del Comune di Torino del 1360*, a cura di D. BIZZARRI, Torino 1933, cap. XXIII *De requirendo debitorem condemnatum per nuntium curiae*, p. 29; più in generale su questa tendenza nel diritto statutario alla sovrastima del credito rispetto ai beni oggetto di esecuzione cfr. P. SELLA, *Il procedimento civile* cit., p. 189). Circa la *ratio* di queste misure ci sono di aiuto due autori più tardi come il torinese Antonio Sola che afferma: *lucratur creditor tertiam partem forte ea ratione quod aliud pro alio in solutum capere cogatur contra iuris communis dispositionem* (cfr. A. SOLA, *Commentaria ad universa serenissimorum Sabaudiae ducum decreta antiqua, nova et novissima*, Augustae Taurinorum, apud haeredes Io. Dominici Tarini, 1625, tit. XXXIX, glo. III, p. 441) o il perugino Ludovico Postio che definisce *rationabiles* le *leges municipales quae mandant res subhastatas, non reperto emptore, dari in solutum creditori cum lucro seu augmento tertiae partis, quia in subhastatione res vilius emuntur* (cfr. L. POSTIUS, *De subhastatione*, Genevae, sumptibus Samuelis Chouët, 1653, insp. LI, p. 184).

²⁵ Si noterà come manchi qualsiasi riferimento al passaggio che solitamente, sia secondo lo *ius commune* che secondo gli *iura propria* della maggior parte delle comunità della penisola, precedeva la *datio in solutum* e cioè la vendita all'incanto (*subhasta*) dei beni del debitore fatti oggetto di *extimatio*; infatti, solo nel caso che l'asta fosse andata deserta si passava di norma ad aggiudicare i beni pignorati al creditore sino alla concorrenza del debito (cfr. P. SELLA, *Il procedimento civile* cit., pp. 196-198). A spiegare tale mancanza ci aiuta un giurista assai tardo le cui argomentazioni però possono essere utilizzate ai nostri fini dal momento che la legislazione statutaria in materia era rimasta, come già visto, nella sostanza pressoché invariata; dopo aver messo in rilievo l'invalidità *de iure communi* della *datio in solutum* se non previo esperimento della vendita all'incanto, il Benielli afferma invece che secondo il diritto statutario genovese la *datio in solutum* al creditore *de bonis debitoris* poteva anche avvenire *nulla praemissa subhastatione vel licitatione* essendo solo necessaria l'avvenuta *aestimatio sive appositio praetii*

Questo, per il quale viene utilizzato ancora il termine arcaico di *laus* destinato di lì a poco a scomparire nell'accezione di sentenza resa da un magistrato del comune, è illustrato nella formula successiva che vede il console pronunciarsi con solennità a favore delle ragioni del creditore al quale attribuisce *iure proprietatis et titulo pro soluto* vari beni immobili del debitore *pro quantitativibus infrascriptis prout plenius continetur in extimo*.

Il frammento, che già nella precedente formula aveva menzionato come titolo esecutivo in forza del quale si basava la domanda del creditore un *publicum instrumentum* notarile, cui veniva fatto espresso riferimento con l'omissione della data e del nominativo dell'estensore, nel riassumere le fasi del procedimento ritorna a fare riferimento al titolo esecutivo ponendo questa volta come intercambiabili i termini di *sententia* ed *instrumentum*²⁶; l'importanza di tale inciso in cui la forza esecutiva dei due documenti è messa sullo stesso piano, sta nel fatto che qui sembrerebbe emergere con chiarezza quella sostanziale "parificazione" dell'*instrumentum* del notaio alla sentenza emessa dal giudice di cui parlò Giorgio Costamagna riguardo agli Statuti del 1414 ma che, come lui stesso notò, si riscontra anche nel corrispondente capitolo degli statuti precedenti non poi così differente nel contenuto, a parte la sostituzione dei termini *laus* e *carta* con quelli più moderni di *sententia* ed *instrumentum*²⁷.

Se in altri centri dell'Italia centro-settentrionale e nella stessa dottrina di diritto comune si richiede che l'*instrumentum*, per aver quei caratteri propri della sentenza come la *vis rei iudicatae* e l'*executio parata*, rivesta determinate

da parte degli *publici extimatores* (A. BENIELLI, *Consiliorum sive responsorum*, Genuae, apud Io. Baptistam Celle, 1699, cons. XXXII, pp. 179-180).

²⁶ ... cum dictus Guillelmus coram dicto domino consule accessisse <t> petendo executioni mandari sententiam superius memoratam vel instrumentum superius memoratum ... (ASG, *Notai antichi*, n. 284, fr. formula LXIII, c. 15 r.).

²⁷ Cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., pp. 65-66. Costamagna non si riferiva in questo caso al testo statutario del 1375, in buona parte coincidente con quello del 1414, ma piuttosto ai cosiddetti « Statuti di Pera »; il discorso però può essere esteso anche al codice statutario mutilo del 1316-1318 che anche relativamente al capitolo preso in esame non riporta differenze testuali significative a parte quella già sopra evidenziata del titolo stesso del capitolo (sul tema dell'«efficacia processuale» del documento notarile genovese si è soffermato anche V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese, Tra Siviglia e Genova. Notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane, a cura di V. PIERGIOVANNI, Genova 12-14 marzo 1992, Milano 1994, Per una storia del notariato nella civiltà europea, II, pp. 81-84).

caratteristiche formali (*instrumentum guarentigiatum, instrumentum confessorium*)²⁸, a Genova non sembrano essere previsti in questo momento altri requisiti che quello della provenienza del documento da un *publicus notarius de numero notariorum Ianue* o da un notaio *extramenia* a seconda del luogo di stipula²⁹; solo negli statuti successivi si richiederà come requisito per tale importante equiparazione l'indicazione espressa nel corpo del documento dell'entità numerica del debito pecuniario (*quantitatem pecuniae numeratae*)³⁰.

²⁸ Assai chiaro è Angelo degli Ubaldi al riguardo: *et per hoc dico quod omnia statuta Italiae simpliciter disponit ut instrumenta publica habeant executionem paratam iuri contradicant ... secus puto in statutis disponentibus quod instrumenta guarentigiae habeant executionem paratam* (ANGELUS PERUSINUS, *Super prima Digesti Novi*, Venetiis, ad signum Aquilae se renovantis, 1589, D. 42, 1, 5 - l. ait praetor, D. De re iudicata, c. 40). Ma la sempre maggiore frequenza di casi come quello genovese in cui l'esecutività era concessa dallo statuto a tutti gli *instrumenta* notarili non viziò l'obbligo della dottrina a prenderne atto come riscontriamo in un autore più tardo che, occupandosi specificatamente di questo tema, afferma: «ex his statuta Italiae disponit instrumenta publica executioni mandari habent fundamentum. Nam instrumenta guarentigiatum que in certis partibus executioni mandantur, fundantur in precepto notarii habentis iurisdictionem ordinariam inter consentientes, qui iure appellant cartularii, de quo facit mentionem glo....si instrumenta vero confessionaria fundantur in confessione emanante coram notario ut premititur inter consentientes ordinariam iurisdictionem habente. Instrumenta vero simplicia que habent executionem paratam ex forma statuti capiunt fundamentum per similitudinem predictorum... » (A. DE CANARIO, *Tractatus de executione instrumentorum*, in *Tractatum illustrium doctorum*, cit. XIV, c. 57); la precoce diffusione nel diritto statutario di norme attributive di efficacia esecutiva ad *instrumenta publica* sprovvisti di "qualsiasi formula precettiva" è segnalata tra l'altro da D. BIZZARRI, *Il documento notarile guarentigiatum. Genesi storica e natura giuridica*, Torino 1938, pp. 11-12; più in generale sul complesso tema dell'origine, degli effetti e della natura giuridica del *preceptum guarentigiae* v. A. CAMPITELLI, *Precetto di guarentigia e formule di esecuzione parata nei documenti italiani del secolo XIII*, Milano 1970, pp. 3-121.

²⁹ BRT, ms. St. pa. 291, lib. II, cap. XLII *De laude et sententia executioni mandanda*, c. 29 v. Sulla presenza nell'ambiente professionale ligure già dal XIII secolo di una categoria di notai che potevano esercitare il loro ministero solo al di fuori delle mura della Dominante (e per questo detti appunto "extramenia") cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 22-23.

³⁰ Cfr. Statuti civili e criminali del 1375, lib. II, cap. II *De sententiis instrumentis et ultimis voluntatibus executioni mandandis* (ASG, Manoscritti, n. 124, c. 35 r.) e quelli del 1414 *Statuta et decreta communis Genuae, Bononiae, Caligula Bazalerio*, 1498, lib. II, cap. II *De sententiis instrumentis et ultimis voluntatibus executioni mandandis*, c. 22; l'importanza di tale norma è sottolineata da un giurista genovese attivo nella prima metà del Quattrocento che in un suo *consilium* afferma *Nullum instrumentum nec ulla probatio nisi confessio habet paratam executionem de iure communi. Sed hoc beneficium habet a dicto statuto de sententiis, instrumentis etc... quia multa instrumenta valida non habent beneficium executionis ut si non contineant deberi quantitatem pecuniae numeratae...* (B. DE BOSCO, *Consilia*, Lodani, apud Franciscum

Venendo alla formula con la quale si conclude il formulario civile vediamo come essa riguardi il terzo *remedium* concesso dallo statuto in alternativa al creditore per la soddisfazione delle sue legittime pretese³¹; si tratta della *forestacio* o bando, istituito cui si faceva largo ricorso nel diritto statutario non solo in campo penale per la repressione soprattutto dei reati politici, ma anche in ambito civile per il procedimento esecutivo nei confronti particolarmente dei debitori insolventi contumaci³².

Secondo il frammento genovese, avvenuta la scelta in questo senso da parte del creditore, il console *deversus civitatem* ordinava la citazione del debitore attraverso il ministero di pubblici messi (*precones*) che, recatisi nella *contrata* in cui il debitore soleva abitare, dovevano intimargli di comparire *infra dies tres vel infra talem terminum* di fronte allo stesso console per assistere all'esecuzione forzata o per pagare il detto debito con le spese comminandogli come sanzione, in difetto, il *bannum* o *forestacio*; da tale misura restrittiva poi il debitore non poteva senz'altro *exire ... nisi primo dederit et solverit dicto Guillelmo dictas libras c. et expensas et ultra secundum formam capituli loquentis de illis qui pro debito forestentur*³³.

Castellum, 1620, cons. DXXV, p. 859; sul Bosco cfr. V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia im späten Mittelalter*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, pp. 65-78).

³¹ ASG, *Notai ignoti*, n. 284, fr. c. 15 r., formula LXIII: *Forma ellectionis illius qui elligit debitorem suum pro suo debito forestari*.

³² È questo per esempio il caso documentato nella *Summa Rolandina* in cui troviamo una chiara testimonianza della prassi stabilita in materia dagli statuti bolognesi: ... *et quia post ipsam inquisitionem dicto An. legitime citato et eius defensione legitime proclamata, non venit ipse nec alius pro eo ad eius defensionem. Iccirco et nunc sit in banno communis Bononiae in quo quidem banno cridatus fuit de mandato talis iudicis per Vivianum preconem communis die tali etc.* (cfr. ROLANDINUS RODULPHINUS, *Summa artis notariae* cit., p. III, cap. IX, c. 391 v.); sul procedimento esecutivo nei confronti dei contumaci v. in generale P. SELLA, *Il procedimento civile* cit., pp. 184-188, mentre, in particolare per quanto concerne la prassi emergente dalla *Summa rolandiniana*, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile* cit., pp. 603-607; per un'ampia trattazione sull'istituto del bando nell'esperienza giuridica medievale cfr. D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978, soprattutto p. 159 e sgg.

³³ Non essendoci pervenuto il testo di questo capitolo statutario nel codice mutilo del 1316-1318 bisognerà fare riferimento a quello corrispondente nei c.d. « Statuti di Pera » che, posto nel IV libro con il numero progressivo CLXXXI ed intitolato *De forestatis pro debito et aliis de causis restituendis*, sancisce infatti *Si quis pro debito quod non solverit fuerit forestatus non possit restitui nisi creditori satisfecerit de debito et communi Ianue solverit pro qualibet libra soldum I et pro quolibet soldo denarium I* (cfr. *Statuti della colonia genovese di Pera*, ed. V.

Seguendo in modo evidente il modello della *Rolandina*, il frammento riporta, subito dopo lo schema relativo all'atto di bando, la prima formula della parte criminale del formulario che, come avviene nella *Summa*, riguarda logicamente il più comune atto di introduzione del giudizio³⁴.

Questo è rappresentato in tale periodo dall'*accusatio* che consiste nel semplice atto orale, oggetto di verbalizzazione da parte del notaio-cancelliere, con il quale la parte lesa si rivolge al giudice per accusare il reo del suo comportamento criminoso³⁵. Il giudice adito è un *iudex ad maleficia* all'uopo deputato dal *potestas civitatis Ianue et districtus*, magistrato cittadino cui, secondo l'assetto politico-istituzionale stabilito con l'avvento del dogo a vita, spettava l'esercizio della giurisdizione in ambito criminale³⁶.

La parte lesa è identificata con il solito *Guillelmus* che in questo caso accusa il solito *Martinus* di aver colpito a seguito di un alterco *manu armata cum ense devaginato* il proprio figlio *Petrus* procurandogli ferite di tale gra-

PROMIS, in « Miscellanea di storia italiana », XI, 1871, p. 717). Interessanti testimonianze sulla prassi genovese relativa all'applicazione di questa misura restrittiva nei confronti dei debitori insolventi si hanno in una fonte che, se anche di qualche decennio più tarda rispetto al nostro frammento, si riferisce ad un quadro normativo sostanzialmente immutato nella materia specifica (cfr. B. DE BOSCO, *Consilia* cit., conss. XXXVIII e CXI, pp. 61-62 e 178-179).

³⁴ Cfr. ASG, *Notai ignoti*, n. 284, fr. c. 15 v. *De ordine iudiciorum criminalium LXV Forma acusacionis facte per quemdam de omicidiis* e ROLANDINUS RODULPHINUS, *Summa artis notariae* cit., pars III, cap. IX, *De criminalis iudicii scripturis et primo forma libelli accusationis*, c. 392 v.

³⁵ A differenza della *Summa Rolandina* in cui si parla ancora di *libellus accusationis*, termine che ci rinvia ad un'epoca in cui prevalgono ancora le forme accusatorie assai vicine a quelle del procedimento in *civilibus*, nel frammento si fa rinvio al più semplice atto di accusa verbalizzato dal notaio; anche a Genova si era probabilmente registrato quel cambiamento ben descritto da un importante giurista che scrive negli ultimi anni del XIII secolo: *hodie autem de consuetudine communiter per totam Italiam observatur quod libellus non datur, sed simplex accusatio fit, quam accusatus iurat, veram esse, et sic scribitur postea in quaterno communis* (A. GANDINUS, *Tractatus de maleficiis*, ed. crit. a cura di H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin und Leipzig 1926, rub. *Qualiter fiat accusatio*, p. 26); sul tema del progressivo arretrare, già a partire dalla fine XIII secolo, del sistema accusatorio a beneficio dell'inquisizione che da struttura straordinaria si impone sempre di più come "schema ordinario" v. per tutti E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, pp. 3-27.

³⁶ Sulla figura del podestà e sulle sue competenze secondo l'assetto politico-giudiziario varato dal primo doge a vita cfr. G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Genova 1991, pp. 83-86.

vità da provocarne la morte³⁷. Dopo aver richiesto la condanna e la punizione dell'omicida *secundum formam iuris et capitulorum civitatis Ianue*, l'accusator presta debitamente di fronte al *iudex maleficiorum* il giuramento che *omnia vera esse que in accusatione continentur*³⁸.

Il frammento s'interrompe con una di quelle poche annotazioni di carattere "didattico-pratico" presenti nel frammento, che nella fattispecie contiene l'elenco di quegli elementi che dovevano necessariamente essere riportati nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio criminale³⁹.

A conclusione di questa breve analisi è necessario aggiungere ancora alcune considerazioni che possono servire, si ritiene, a mettere in risalto una volta di più l'interesse del frammento esaminato, non solo per la sua precedenza cronologica sulle altre fonti liguri di questo tipo finora evidenziate, ma anche per la preziosa testimonianza che ci fornisce in merito alla prassi genovese relativa al processo di esecuzione.

Innanzitutto si può affermare con una certa sicurezza che intorno alla metà del Trecento si era ormai definitivamente imposto nella prassi notarile genovese un formulario più evoluto le cui radici andavano ricercate nella *Summa Rolandina* ormai definitivamente affermata come modello anche nel territorio ligure. Similmente del resto alla stessa opera del grande maestro bolognese, si trattava di un testo nato per la prassi e quindi di necessità particolarmente aderente a quello che era il dettato normativo stabilito dal legislatore particolare; tale aderenza la si nota soprattutto in un settore come quello del diritto processuale in cui tradizionalmente maggiore era l'incidenza modificativa dello *ius proprium* rispetto alla disciplina generale dello *ius commune*.

³⁷ In questo caso si deve notare una certa dipendenza anche testuale della formula da quella riportata da Rolandino nella sua *Summa* che in un certo punto recita appunto ... *et evaginato gladio percussisse eum cum ipso gladio in capite et graviter vulnerasse* ... (cfr. ROLANDINUS RODULPHINUS, *Summa artis notariae* cit., pars III, cap. IX, c. 392 v.).

³⁸ Si tratta nella fattispecie del *sacramentum calumniae* col quale l'accusatore garantiva la sua buona fede sottoponendosi alle sanzioni previste in caso di provato mendacio (su questo importante strumento processuale utilizzato anche *in civilibus* v. N. SARTI, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, Milano 1995).

³⁹ Si noti come nel caso l'elencazione coincida per buona parte con quella riportata dal Gandino nella sua opera sopra citata che contempla appunto come elementi essenziali dell'atto l'indicazione dei *nomina accusatoris et accusati et iudicis et crimen commissum et quo loco, anno et mense commissum fuerit* ... (cfr. A. GANDINUS, *Tractatus de maleficiis* cit., rub. *Qualiter fiat accusatio*, p. 26).

La perfetta rispondenza del formulario alle esigenze della prassi è poi confermata da un confronto con la documentazione pervenutaci in materia processuale che, anche se piuttosto scarsa quantitativamente rispetto all'abbondante serie relativa agli atti negoziali, non manca di fornire importanti indicazioni⁴⁰. A tale riguardo particolarmente utile si è dimostrato il cartolare 299 della serie "Notai antichi" dell'Archivio di Stato genovese che al suo interno contiene una parte di una certa consistenza del *Cartularius executionum* redatto fra il 1337 e il 1338 da Tommaso de Gavio *notarius et scriba in curia consulatus*; non sono poche ad esempio in questo cartolare le verbalizzazioni del notaio che, relative alle disposizioni date dal console in merito all'*extimum* dei beni del debitore, riproducono, quasi parola per parola, lo schema fornito dalla *forma apodixie seu mandati extimi faciendi* contrassegnata nel frammento con il numero LXII⁴¹.

Tale schema, che rifletteva quanto stabilito nello statuto, si mantenne a lungo come modello per la redazione di questo tipo di atto; la scarsa incidenza di riforme in questo settore del diritto processuale genovese, infatti, farà sì che quando intorno alla metà del XVII secolo Giovanni Stefano Viceti redigerà il suo fortunato *Formularium instrumentorum*, dato poi alle stampe, riporterà una formula per buona parte coincidente con quella codificata tre secoli prima dal suo anonimo collega⁴².

⁴⁰ Sullo stato della documentazione notarile conservata nell'Archivio di Stato genovese che, nonostante una precoce distinzione tra *instrumenta* ed *acta*, vede una certa confusione fra atti negoziali e giudiziari all'interno delle due serie "Notai antichi" e "Notai giudiziari" cfr. A. ASSINI, *Per una ricerca sull'amministrazione della giustizia a Genova nel Medioevo*, in *La storia dei Genovesi*, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 23-26 maggio 1989), X, Genova 1990, pp. 247-258.

⁴¹ Cfr. ad esempio ASG, *Notai antichi*, n. 299, Thomas de Gavio, cc. 35 v. e 81 v.

⁴² « De mandato M.D. Auditorum Rotae Civilis Genuae; Vos publici aestimatores Civitatis Genuae et totius districtus, aestimate et in solutum et titulo pro soluto date, tradite et deliberate cum pleno dominio, corporali possessione et tenuta A. in et de bonis mobilibus, si extant ad rationem denarii pro denario, et si bona mobilia non extant, in et de bonis immobilibus eiusdem ad rationem denarii pro denario vel de duobus tria ad electionem dicti A. et in omnibus et per omnia iuxta formam Statuti de modo et forma faciendarum executionum et alterius Statuti de aestimis et dationibus in solutum, tantum quod bene valeat libras...contentas in instrumento in actis exhibitio et contra dictum P. exequi petito... » (I.S. VICETUS, *Formularium instrumentorum, testamentorum, procurarum. actorum et aliorum pro adolescentibus Notariatum profitentibus*, Genuae, ex typographia Adae Scionico, 1743, pp. 281-282); sul Viceti e sul suo formulario, edito per la prima volta a Genova nel 1647 ed utilizzato dai notai genovesi fino alla seconda metà del Settecento, v. L. SINISI, *Formulari e cultura* cit., pp. 245-301.

Frammento di formulario notarile genovese della prima metà del secolo XIV
(ASG, Notai ignoti 284)

(c. 14r.) § Forma expeditionis dicte execucionis sicut datur ellectio in capitulo predicto contenta

LVIII Dominus consul volens dictam execucionem expedire prout tenetur et debet ex forma capituli de laude et sententia execucionis mandanda, viso iuramento dicti Martini qui iuravit se non habere mobile ex quo possit dicto Guillelmo de dicto debito satisfacere, dedit ellectionem dicto Guillelmo.

§ Forma capituli predicti

LVIII Nota quod triplex datur ellectio actori per capitulum in executione sic quod actor potest eligere extimacionem fieri in bonis sui debitoris, et potest elligere suum debitorem sibi tradi per personam, et potest eciam elligere suum debitorem forestari debere, et dicta extimacio fieri debet ad rationem denarii pro denario in bonis mobilibus si exstant et si non exstant in bonis immobilibus ad rationem de duobus tria secundum formam capituli.

Set primo dicimus de forma ellectionis illius qui eligit debitorem sibi tradi per personam et qualiter eidem tradi debet dictus Guillelmus dacta sibi ellectione per dominum consulem secundum formam dicti capituli super dicta execucione, elligit dictum Martinum sibi [per] personam tradi per dictum dominum consulem secundum formam/ (c. 14v.) et ipsum debere miti ad carcerem et ibi detineri ad ipsius instanciam donec dicto Guillelmo de dicto debito et expensis integre satisfecerit.

Et dictus dominus consul servata forma dicti capituli dictum Martinum ipsi Guillelmo per personam tradidit pro dicto debito et expensis et iubsit ipsum miti ad carcerem Malpage et ibi debere personaliter detineri et detentum custodiri ad postulacionem dicti Guillelmi, quousque ipsi Guillelmo de dicto debito et expensis integraliter satisfecerit.

§ Forma apodixie sive mandati per quam seu quod quis mititur ad carcerem pro debito

LVIII (sic) de mandato domini consulis Ianue de iusticia deversus civitatem, vos superstantes carceris Malpage teneatis penes vos et in vestris carceribus et custodia Martinum de tali loco ad postulacionem Guillelmi de

tali l[oco] quantum pro libris centum ianuinorum sortis et pro expensis et ipsum non relaxetis nec abhire permitatis sine nostro speciali mandato et Guillelmi superius nominati.

§ [For]ma [rel]ationis executoris qui consignavit dictum [M]artinum ad dictum carcerem dictis superstantibus

(c. 14v.) Stephanus de Lavania executor retulit se hodie de mandato domini consulis dictum Martinum dictis superstantibus et scribe ad dictum carcerem et in dicto carcere duxisse et conssignasse eisdem precepisse et in omnibus et per omnia prout supra in dicta apodixia seu mandato plenius continetur.

§ Forma ellectionis illius qui elligit sibi extimacionem fieri in bonis sui debitoris secundum formam capituli.

LXI dictus Guillelmus dacta sibi ellectione per dictum dominum consulem secundum formam dicti capituli ellegit sibi fieri extimacionem in bonis dicti Martini secundum formam dicti capituli, cuius apodixie sive mandati tenor talis est.

§ Forma apodixie seu mandati estimi faciendi

LXII De mandato domini consulis Ianue de iusticia deversus civitatem vos publici extimatores communis Ianue extimate et in solutum date Guillelmo de Albara notario tantum quod bene valeat libras centum ianuinorum in bonis et de bonis Martini de tali loco, videlicet in bonis mobilibus ad rationem denarii pro denario si exstant e si non exstant, in bonis immobilibus ad rationem de duobus tria secundum formam capituli, quas libras centum ianuinorum dictus Guillelmus habere et recipere debet a dicto Martino ex forma publici instrumenti scripti manu talis notarii, tali millesimo et die. Et quod instrumentum dictus Guillelmus exequi postulavit coram ipso domino consule contra dictum Martinum pro dictis libris centum ianuinorum et pro expensis hoc anno, die tali; item extimate et in solutum date in dictis bonis dicto Guillelmo tantum quod bene valeat libras quinque ianuinorum pro expensis inde factis per dictum Guillelmum contra dictum Martinum et ultra expensas vestras, scribe executorum vestrorum et pro laude facienda soldos XX ianuinorum, et hoc faciatis in expedicione et pro expedicione dicte execucionis, et de eo quod extimaveritis et in solutum dederitis dicto Guillelmo possessionem corporalem tradatis eidem et scripturam extimi nobis in scriptis mitatis, ut in dicto Guillelmo laudem facere valeamus.

§ Forma instrumenti laudis facte de rebus extimatis per publicos extimatores

LXIII Dominus talis, Ianue consul de iusticia deversus civitatem, sendo pro tribunali, causa cognita, laudavit, pronunciavit, statuit et decrevit quod Guillelmus de Albara habeat, teneat, libere et quiete possideat iure proprietatis et titulo pro soluto sine contradicione Martini et cuiuslibet alterius persone pro eo terras, domos et possessiones infrascriptas/ (c. 15r.) inferius coherentias eidem Guillelmo extimatas et in solutum datas per publicos extimatores communis Ianuae pro quantitibus infrascriptis prout plenius continetur in extimo inferius denotato cuius extimi tenor talis est.

Et hic ponatur totum extimum de verbo ad verbum per ordinem etposito dicto extimo sive scripto subsequatur et scribatur ut inferius continetur.

Quod ideo fecit dictus dominus consul quoniam cum dictus Guillelmus coram dicto domino consule accessisse<t> petendo execucionem mandari sententiam superius memoratam vel instrumentum superius memoratum contra dictum Martinum pro dictis debito et expensis tali millesimo et die, et dictus Martinus citatus et requisitus fuerit quod veniret ad iurandum mobile et ad expediendum dictam execucionem et non venerit.

Incircho dictus dominus consul, volens dicto Guillelmo de sui iusticia providere et dictam execucionem expedire prout tenebatur ex forma dicti capituli, qui Guillelmus elegit sibi extimacionem fieri in dictis bonis dicti Martini iuxta formam ipsius capituli, et idem dominus consul dictis extimatoribus mandaverit et in mandatis dederit ut extimarent et in solutum dare deberent dicto Guillelmo in dictis bonis ut supra in dicto mandato plenius continetur, laudavit, pronunciavit, statuit et decrevit predicta omnia et singula obtinere debere perpetuam firmitatem et infringi non posse occasione minoris etatis nec aliqua alia racione vel causa, sed senper firma si<n>t et permaneant in futurum, et laudem de predictis eidem Guillelmo per me talem notarium infrascriptum fieri iubssit.

Et nota quod ille in cuius bonis facta fuerit extimacio potest recuperare res extimatas ab illo a quo facta fuerit ipsa extimacio infra menses sex computandos a die quo factum fuerit ipsum extimum, dummodo solvat infra dictum tempus illi qui extimum fuit consecutus debitum et expensas pro quibus facta erit dicta extimacio.

§ Forma ellectionis illius qui elligit debitorem suum pro suo debito forestari

LXIII Dictus Guillelmus dacta sibi ellectione per dictum dominum consulem secundum formam capituli, ellegit dictum Martinum forestari pro

dicto debito secundum formam capituli et dictus dominus consul, volens sequi formam dicti capituli, iubssit dictum Martinum forestari debere et precepit eidem fieri cridam dicte forestacionis ut infra

Forma forestacionis debitoris

Preconate per civitatem Ianue et loca consueta de mandato domini consulis Ianue de iusticia deversus civitatem et in contrata qua habitare consuevit/ (c. 15v.) Martinus de tali loco quod si ipse Martinus non venerit et se personaliter presentaverit coram dicto domino consule ad expediendam execucionem contra ipsum petitam per Guillelmum de tali loco coram dicto domino consule hoc anno, die tali pro libris C ianuinorum sortis et pro expensis sive ad solvendum dictum debitum et expensas dicto Guillelmo infra dies tres vel infra talem terminum, quod sit et esse debeat bannitus et forestatus et in banno et forestacione positus, de quo banno et forestacione exire non possit nisi primo dederit et solverit dicto Guillelmo dictas libras C et expensas et ultra secundum formam capituli loquentis de illis qui pro debito forestantur.

De ordine iudiciorum criminalium

§ Forma acusacionis facte per quemdam de omicidiis

LXV Guillelmus de tali loco coram vobis domino Anthonio de la Turre, iudice ad maleficia deputato per dominum potestatem civitatis Ianue et districtus, acusat Martinum de tali loco dicens quod cum Petrus, filius dicti Guillelmi, veniret de Modulo versus Sanctum Georgium hoc anno de mense presenti, die tali dicti mensis et dum ipse Petrus esset in contrata Malonorum dictus Martinus malo modo et iniurioso manu armata cum ensse devaginato insultum fecit in dictum Petrum, in quo insulto dictus Martinus percussit dictum Petrum de dicto ensse in capite et in brachio sinistro et tibia dextra ita quod multus sanguis ex dictis vulneribus exivit pro quibus vulneribus dictus Petrus cecidit in terra mortuus.

Quare dictus Guillelmus dictum Martinum de predictis acusat et petit ipsum per vos dictum dominum iudicem sententialiter puniri et condemnari secundum formam iuris et capitulorum civitatis Ianue.

Qui dictus Guillelmus iuravit in presentia dicti domini iudicis omnia vera esse que in dicta acusacione continentur.

Et nota quod in qualibet acusacione debet contineri nomen acusatoris, nomen acusati, dictum seu causa de quo seu de qua fit acusacio, annus, mensis, dies et locus quibus dicitur factum fuisse crimen et sub quo iudicio sive coram quo magistratu.

INDICE

GIORGIO COSTAMAGNA

<i>Dino Puncub</i> , L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	pag. 11
<i>Antonino Mastruzzo</i> , Tecnica dello scrivere e comunicazione dello scritto: il paleografo	» 27
<i>Luisa Zagni</i> , Le scritture tachigrafiche e segrete	» 43
<i>Maria Franca Baroni</i> , Tra Notaio e Comune: il diplomatista	» 59
<i>Danilo Veneruso</i> , L'archivista	» 71
Bibliografia di Giorgio Costamagna	» 89

STUDI IN MEMORIA

<i>Mario Amelotti</i> , Curiali e notai a Rieti tra Goti e Bizantini	» 101
<i>Laura Balletto</i> , Religione e potere politico negli insediamenti genovesi del Vicino Oriente	» 107
<i>Ottavio Banti</i> , A proposito dell'uso dei compendi e di alcuni segni tachigrafici nella scrittura epigrafica dei secoli VII-XII in Italia. Qualche annotazione	» 117
<i>Giorgio Barbaria - Fausta Franchini Guelfi</i> , I Bocciardo a Ortovero	» 127
<i>Elena Bellomo</i> , Tra Bizantini e Normanni. I Genovesi in oltremare agli esordi del XII secolo	» 143
<i>Carlo Bitossi</i> , Posta da Genova. Una corrispondenza del marchese Lorenzo Imperiale nel 1746-1747	» 167
<i>Marco Bologna</i> , Una villa Sauli in Carignano e l'Opera degli Esercizi spirituali	» 201
<i>Marta Calleri</i> , Su una presunta cambiale genovese del 1207. Errore o falsificazione?	» 217

† <i>Maria Cannataro</i> , Una compravandita di documenti nella Bari normanna	pag. 223
<i>Mario Capasso</i> , Per la storia della papirologia Ercolanese. IX: il marchese di Sade tra i papiri ercolanesi	» 239
<i>Fulvio Cervini</i> , Scrittura come scultura. Le scelte di un lapicida del Quattrocento sulle Alpi Marittime	» 249
<i>Riccardo Dellepiane - Paolo Giacomone Piana</i> , La preparazione militare della Repubblica di Genova per la guerra del 1625	» 269
<i>Armando Di Raimondo</i> , Nuovi documenti sullo scultore Domenico da Bissonne	» 305
<i>Corinna Drago</i> , Un'inedita <i>cartula</i> barese del secolo XI dell'archivio del capitolo metropolitano di Bari	» 319
<i>Giuseppe Felloni</i> , Organizzazione portuale, navigazione e traffici a Genova: un sondaggio tra le fonti per l'età moderna	» 337
<i>Gian Giacomo Fissore, Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie</i> : i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo	» 365
<i>Maria Rosa Formentin</i> , Un codice farnesiano restaurato due volte	» 415
<i>Donatella Frioli</i> , Un 'cimitero su libro': il repertorio di sepolture del convento francescano di Rimini	» 425
<i>Silvano Gaviglio</i> , Un sigillo agiografico tortonese: note di sfragistica vescovile tra X e XII secolo	» 455
<i>Ada Grossi</i> , L'alleanza del 1273 tra Carlo d'Angiò e i Della Torre di Milano: un documento sconosciuto	» 483
<i>Sandra Macchiavello - Rodolfo Savelli</i> , Tra Genova e Angioini: a proposito di un frammento statutario ventimigliese della prima metà del Trecento	» 525
<i>Roberto Moresco</i> , La Marineria Capraiese nel XVIII secolo	» 579
<i>Maria Rosa Moretti</i> , Musicisti per le incoronazioni dogali di primo Settecento a Genova	» 629

<i>Giovanni Muto</i> , La presenza dei Genovesi nei domini spagnoli in Italia	pag. 659
<i>Giovanna Nicolaj</i> , Un documento e un personaggio: Guglielmo Durante	» 673
<i>Angelo Nicolini</i> , <i>Apodixie</i> di scribi genovesi in Inghilterra nel Quattrocento	» 679
<i>Antonio Olivieri</i> , Per la storia dei notai chierici: il caso del Piemonte	» 701
<i>Giuseppe Oreste</i> , Guglielmo da Sori e il suo cartolare	» 739
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Le cerimonie genovesi per le visite degli Sforza	» 775
<i>Vito Piergiovanni</i> , Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 791
<i>Marco Pozza</i> , Gli usi cronologici nei più antichi documenti veneziani (secc. IX-XI)	» 801
<i>Ausilia Roccatagliata</i> , Gli archivi periferici del Dominio genovese in età moderna	» 849
<i>Annalisa Rossi</i> , Il Vat. Ottob. 3313: un'edizione sinottica di Virgilio e Ovidio e la sua storia (secc. XI-XV)	» 881
<i>Antonella Rovere</i> , Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)	» 909
<i>Eleonora Salomone</i> , Pagine di storia ligure nell'opera di Orosio	» 943
<i>Anna Salone</i> , <i>Nuptialia</i> . Saggio bibliografico di pubblicazioni per nozze conservate in biblioteche di Genova	» 973
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento	» 1027
<i>Giovanni Battista Varnier</i> , La figura di Tommaso Reggio (1818-1901) alla luce della ricerca storica	» 1047
<i>Luisa Zagni</i> , <i>Carta, breve</i> , libello nella documentazione milanese dei secoli XI e XII	» 1073
<i>Stefano Zamponi</i> , <i>Finis scripturae</i> : l'Ercole senofontio di Felice Feliciano	» 1093



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo